I contratti a lunga scadenza sono un vincolo eccessivo per lo sportivo?

Autor(en): **Canevascini, Brenno**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport**

Band (Jahr): **54 (1997)**

Heft 11

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-999327

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

I contratti a lunga scadenza sono un vincolo eccessivo per lo sportivo?

di Brenno Canevascini, avvocato

I due effetti più immediati ed eclatanti della celeberrima «sentenza Bosman» sono quelli di garantire la libera circolazione degli sportivi all'interno della Comunità Europea, rispettivamente aver sancito l'abolizione delle somme di trasferimento per i giocatori in scadenza di contratto. E proprio quest'ultimo elemento ha scatenato la messa in atto dell'immediata contromossa, ossia la tendenza dei club a stipulare contratti a lunga scadenza. Il motivo è semplice: se in scadenza di contratto non si può più incassare un centesimo dal trasferimento del giocatore, allora tanto vale imboccare la scappatoia dell'indennizzo per rottura contrattuale. Prendiamo un esempio: il giocatore A stipula con il club B un contratto della durata di 4 stagioni per un compenso annuo di fr. 150000.–. Durante la prima stagione il giocatore A mostra tutto il suo talento e diventa uno dei pezzi pregiati sul mercato, cosicché parecchie società si interessano a lui. Per poter cambiare maglia il giocatore A deve rompere il contratto che lo lega al club B. A questo punto le alternative sono due: il club chiede al giocatore l'adempimento del contratto e quindi lo blocca, oppure le parti si accordano sulla rottura contrattuale con il susseguente pagamento di una pena convenzionale, la cosiddetta «penale». La prima alternativa è poco praticata in quanto è quasi sempre meglio sbarazzarsi di un giocatore che, costretto a stare in un club, fornisce la propria prestazione controvoglia con tutte le conseguenze facilmente immaginabili sul piano del rendimento (anche se questo può portare ad una sua svalutazione). Inoltre si potrebbe disquisire a lungo se da un punto di vita legale sia prioritario il principio del rispetto del contratto in contrapposizione alla libertà personale di scegliersi il datore e il luogo di lavoro. La seconda alternativa è quella che permette di risolvere entro tempi brevi la controversia. Da un lato la pena convenzionale per rottura del contratto può essere prevista già nel contratto di lavoro che lega il club al giocatore. Se ciò non fosse previsto e le parti non si accordassero, allora la questione verrebbe automaticamente demandata ad un tribunale civile. Di tutta evidenza la «penale» è una questione che riguarda le parti al contratto, ossia il giocatore e il suo club di appartenenza. In pratica è comunque sempre la società che vuole prelevare il giocatore a versare questo indennizzo. Va detto che nei casi più recenti (ancorché in numero esiguo) la «penale» corrisponde al salario lordo previsto per il periodo di rottura contrattuale. Una prassi comprensibile dal punto di vista dei club ma pericolosa per i giocatori, specialmente per i giovani i quali possono senz'altro trarre dei benefici (segnatamente a corta scadenza) da una simile operazione ma a lunga scadenza potrebbero vedersi «frenata» la carriera e soprattutto la possibilità di accasarsi in un club di prestigio.

Onde convincere il giovane calciatore (quello di 17-18 anni) a sottoscrivere un contratto a scadenza mediolunga, il club propone un contratto con una retribuzione immediata allettante, magari superiore (anche se di poco) a quello di un normale apprendista. Poi per le stagioni successive sono previsti degli importanti «scatti» salariali verso l'alto.

E qui sta l'inghippo: se dopo una stagione di buon livello cadetto, il giovane viene avvicinato da un club di prestigio (che oltretutto può mettergli a disposizione una struttura sportivo-scolastica (ecco che per partire il ragazzo deve rompere il contratto stipulato con il suo sodalizio d'origine. Nella prassi più recente la «penale»per la rottura di contratto corrisponde grosso modo al compenso pattuito per il rimanente periodo contrattuale. Di fronte a questa situazione il club di prestigio potrebbe anche decidere di battere la ritirata. Così il giovane talento vedrebbe (magari irrimediabilmente) sfumare la possibilità di compiere il classico passo avanti nella gerarchia compromettendo ogni possibile progresso sul piano sportivo.

Quindi, a mio avviso, il giovane talento dovrebbe essere molto cauto nella sottoscrizione di contratti a lunga scadenza e cercare di privilegiare il ragionamento e la programmazione a lunga scadenza (con qualche sacrificio finanziario) che non quello del guadagno immediato. Quindi meglio un contratto a breve scadenza (magari con un più ridotto compenso) ma che lasci piena libertà di movimento. Una regola che molto spesso vale anche per le professioni al di fuori dell'ambito sportivo. ■

Foto: archivio SFSM